

COMUNE DI TORTORETO

(Provincia di Teramo)

REPUBBLICA ITALIANA

REP. 1567

CONTRATTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI:

Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Materna Giovanni

XXIII.


CIG: 9706654846

CUP: G72B22005920004

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventinove** del mese di **marzo**, presso la sede Municipale di Tortoreto (TE), avanti a me Dott.ssa Tiziana Piccioni, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica / amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi del vigente art.97, comma 4 lettera c), del Decreto Legislativo n. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni ai sensi degli artt. 47 e 48 della legge 16.02.1913 n.89 e s.m.i., sono personalmente comparsi:

1. **Arch. Leo Di Febo**, nato a Giulianova (TE) il 03.10.1961, in qualità di Responsabile del Settore n.7 – Lavori Pubblici, Espropri, Appalti, del Comune di Tortoreto, a tale funzione nominata con Decreto Sindacale del 30.12.2022, prot. 41702, la quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI TORTORETO (TE)**, C.F./P.IVA n.[01011731631061714], che rappresenta e presso cui è domiciliata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Amministrazione aggiudicatrice";

2. **Feliziani Mirko**, nato a Teramo (TE), il 27.06.1981, c.f. FLZ MRK 81H27 L103V residente a Teramo (TE), cap. 64100 in via Flaiani n. 6, in qualità di Legale Rappresentante della ditta **FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE** con sede in Teramo (TE), Via Tirso n. 7, P. IVA n. 01951710670 di seguito nel presente atto denominato "Appaltatore";



Detti componenti della cui identità personale io Segretario rogante, sono personalmente certo,
previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza di testimoni, mi chiedono di ricevere il
presente atto

PREMESSO

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 07.12.2022 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo denominato "Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Materna
Giovanni XXIII", redatto dal professionista incaricato Ing. Matteo Di Crescenzo, per un
importo complessivo di € 90.000,00, di cui € 60.016,20 per lavori, oneri e costi per la sicurezza
ed € 29.983,80 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che, per l'affidamento dei lavori si è proceduto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.
1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integraz.;

- che come da determinazione n. 27 R.G. 388 del 21.03.2023 è risultata aggiudicataria la ditta
"FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE" con sede legale in Teramo (TE), Via Tirso n.
7, C.F. 01951710670 e P. IVA n. 01951710670, che ha offerto un ribasso del 1,00% (uno per
cento/00).

- che l'importo di aggiudicazione risulta essere di **euro 59.448,14 (diconsi euro
cinquantanovemilaquattrocentoquarantotto/14)**, comprensivo degli oneri per la sicurezza
non assoggettati a ribasso, pari ad euro 3.210,25 (diconsi euro tremiladuecentodieci/25);

- che in data 28.03.2023 è stata sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal legale rappresentante
della ditta Feliziani Italo Srl Unipersonale, la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle
condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto



1. L'Amministrazione Aggiudicatrice, in persona come in comparizione, conferisce alla ditta

FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE con sede in Teramo (TE), Via Tirso n. 7, C.F.

01951710670 e P. IVA n. 01951710670, come in comparizione, l'appalto dei "Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Materna Giovanni XXIII";

2. L'Importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad **Euro 59.448,14**

(diconsi euro cinquantanovemilaquattrocentoquarantotto/14), di cui Euro 56.237,89 per

lavori ed Euro 3.210,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge ed

è da intendersi a misura secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori

di cui al presente contratto.

3. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal

Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole

grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 2 – Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto: il Capitolato Generale di cui al Decreto del Ministero

dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.; il Capitolato Speciale d'appalto; l'elenco dei

prezzi unitari e relative analisi dei prezzi; il computo metrico estimativo; tutti gli elaborati

grafici e documentali di progetto; le relazioni tecniche e specialistiche di progetto; i piani di


sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal

progettista, Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'impresa e vistato dal D.L.; il crono

programma e quanto disciplinato nella richiesta di preventivo di cui alla nota del 10.03.2023,

prot. n. 7875.

2. Il capitolato speciale, l'elenco prezzi e relative analisi dei prezzi, il computo metrico



estimativo, gli elaborati grafici e documentali di progetto, le relazioni tecniche e specialistiche di progetto, i Piani di sicurezza, il crono programma, la richiesta di preventivo prot. n. 7875 del 10.03.2023, le polizze di garanzia, depositati agli atti di questo Comune presso l'Ufficio Tecnico, sono sottoscritti dall'impresa esecutrice per integrale presa conoscenza e accettazione, e tali documenti si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

3. Si omette la lettura dei documenti richiamati per espressa volontà delle parti.

Articolo 3 – Termini, penali e proroghe

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a 0,6% (sei per mille) per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 2.13 del CSA.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.


3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 4 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi



1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dall'art. 2.16 del Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo pari al 30%.

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.


4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.).

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Articolo 5 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fidejussoria n. 184241092 emessa da Unipolsai Assicurazioni Agenzia di Teramo in data 27.03.2023 per un importo di euro 2.378,00 (euro



duemilatrecentosettantotto).

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs.

n. 50/2016, n. 1632.00.33.33040135 emessa da SACE BT S.P.A. in data 27.03.2023 così

distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso

partita 2) per le opere preesistenti: € 50.000,00;

partita 3) per demolizioni e sgomberi: € 10.000,00;

al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da

qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di

responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio .

Articolo 7 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività

e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla

vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione


Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per

l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della

garanzia.

Articolo 8 – Adempimenti in materia antimafia

La ditta FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE con sede legale in Teramo Via Tirso n.



7, C.F. 01951710670 e P. IVA n. 01951710670, non risulta sottoposta a cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs.n.159/2011, come da dichiarazione resa dal legale rappresentante prot. n. 8268 del 14.03.2023.

Articolo 9 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.


Articolo 10 – Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale sita in Teramo Via Tirso n. 7, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 11 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo di mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 14 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione



Aggiudicatrice.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione aggiudicatrice per i pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Tortoreto, Piazza Libertà 12, 64018 Tortoreto (TE), P.IVA/C.F. IT00173630674, IPA "codice univoco ufficio" UFME5R e con liquidazione a trenta giorni data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 12 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore dell'importo contrattuale che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio

dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione ed invio all'Amministrazione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori .

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.


Articolo 13 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

2. La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

3. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

4. La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi



finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà

essere trasmesso al committente. A tal fine è stata autorizzato a riscuotere, ricevere e

quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo il Sig. Feliziani Mirko, c.f.

FLZMRK81H27L103V, nato a Teramo (TE), il 27.06.1981, residente a Teramo (TE), in via

Flaiani n. 6 in qualità di Legale Rappresentante della ditta FELIZIANI ITALO SRL

UNIPERSONALE con sede legale in Teramo (TE), Via Tirso n. 7, P. IVA n. 0195171067.

5. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i

pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle

commesse pubbliche Intesa San Paolo, Corso San Giorgio, Teramo (TE), IBAN IT 07 M 03069

15303 1000 0001 1303. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità

o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore

alla stazione appaltante la quale è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 14 – Conflitto di interesse

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 16.04.13, il

responsabile del Settore 7, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e il

legale rappresentante della ditta appaltatrice dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità,

che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né

che il suddetto dipendente comunale ha ricevuto alcuna utilità dalla medesima ditta

appaltatrice.



2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il

presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto del Comune di Tortoreto. Inoltre, l'appaltatore attesta di non

incorrere nelle ipotesi di conflitto di interessi, previste dalla normativa vigente, con il Comune



di Tortoreto.

Articolo 15 – Capitolato generale d'appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 16 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.


2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Teramo.

Articolo 17 – Cessione del contratto – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.



Articolo 18 – Spese e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 19 – Contratto in formato digitale


Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i..

Articolo 20 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Tortoreto quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Materna Giovanni XXIII".

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa



applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.


4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore domiciliato per l'Ente in Piazza Libertà n. 12 – 64018 Tortoreto (TE). Il Responsabile della Protezione dei Dati – RPD/DPO è Iginò Addari, via Nazionale 39 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), Tel: 085/2095591, e-mail: addari@actainfo.it. I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

Art. 21 – Emergenza Covid-19

1. In relazione all'emergenza Covid-19 l'appaltatore dichiara di essere informato in merito a




tutti gli adempimenti di competenza del datore di lavoro nell'ambito del cantiere in oggetto,
secondo tutto quanto disposto dalla vigente normativa.

Del presente atto, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 293 del
07.12.2022 composto di quattordici pagine e numero otto righe della presente quindicesima
pagina, sin qui senza le firme, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14,
del d.lgs. n. 50/2016, è stata data lettura da me Segretario comunale alle parti, le quali, da me
interpellate, e dispensandomi dalla lettura degli allegati essendo loro ben noti, hanno dichiarato
essere l'atto stesso conforme alla loro volontà e, quindi, con me lo sottoscrivono digitalmente .

Per il Comune

Arch. Leo Di Febo



Per l'Appaltatore

Mirko Feliziani



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Tiziana Piccioni

